

OGGETTO: **COMUNICAZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO**

Fonte normativa: D.M. 25 maggio 2016, n. 183, in G.U. n. 226 del 27 settembre 2016

Analisi della norma: Dal prossimo 12 ottobre 2017 i datori di lavoro avranno l'obbligo di comunicare in via telematica all'INAIL, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, i dati e le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza di almeno un giorno, escluso quello dell'evento.

Spetterà all'INAIL definire e mettere a disposizione le modalità di trasmissione dei nuovi dati di cui daremo nota al momento della loro pubblicazione.

L'INAIL ha inoltre attivato un nuovo applicativo denominato "Cruscotto infortuni" mediante il quale è possibile per i datori di lavoro, gli eventuali soggetti delegati e/o intermediari, la consultazione ai fini del corretto adempimento dell'obbligo di analisi e valutazione degli infortuni aziendali da condurre in occasione della riunione periodica di cui all'art. 35 del D.Lgs. 81/08.

Qui di seguito si vengono a riassumere gli obblighi che al momento sussistono in tema di registrazione e comunicazione degli infortuni sul lavoro:

Impresa già esistente al 22 dicembre 2015

- Conservazione del registro infortuni per 4 anni, fino al 22 dicembre 2019.
- Possibili controlli per verifica di eventi verificatisi ante 23 dicembre 2015.

Impresa costituita il 23 dicembre 2015 e successivamente

- Nessun obbligo di acquisto, vidimazione, conservazione, tenuta a disposizione, del registro infortuni.

Tutte le imprese dal 23 dicembre 2015

- Nessun obbligo di compilazione del registro infortuni.
- Accesso al "Cruscotto infortuni" dal portale www.inail.it nella sezione "Denuncia di infortunio e malattia professionale", anche ai fini della valutazione dell'andamento infortunistico aziendale in sede di riunione annuale ex art. 35 del D.Lgs. 81/08.
- Obbligo di comunicazione in via telematica ad INAIL degli infortuni sul lavoro che comportano un'assenza di tre giorni oltre a quello dell'evento (sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.096 a euro 4.932 – possibile l'estinzione agevolata in seguito a regolarizzazione ai sensi dell'art. 301-bis del D.Lgs. 81/08).

Tutte le imprese dal 22 marzo 2016

- Il datore di lavoro trasmette all'INAIL la comunicazione di infortunio entro 2 giorni dal ricevimento della notizia (e della malattia entro 5 giorni), con riferimento ai dati del certificato medico.
- Se l'infortunato è il datore di lavoro artigiano, il certificato medico è sufficiente ad attivare il processo.
- Il datore di lavoro non deve più comunicare alle autorità di PS la notizia di infortunio mortale o con prognosi superiore a 30 giorni.

Tutte le imprese dal 12 ottobre 2017

- Obbligo di comunicazione in via telematica ad INAIL, a fini statistici e informativi, degli infortuni sul lavoro che comportano un'assenza da uno a tre giorni oltre a quello dell'evento (sanzione amministrativa pecuniaria da euro 548 a euro 1.972,8 – possibile l'estinzione agevolata in seguito a regolarizzazione ai sensi dell'art. 301 bis del D.Lgs. 81/08).

Tutti i medici di prima assistenza dal 22 marzo 2016

- Trasmettono a INAIL il certificato medico per infortunio o malattia professionale.

INAIL dal 22 marzo 2016

- Trasmette alle autorità di PS la notizia di infortunio mortale o con prognosi superiore a 30 giorni.
- Trasmette all'Ispettorato Nazionale del Lavoro, per la sede competente, la notizia di infortunio mortale o con prognosi superiore a 30 giorni, per consentire l'attivazione delle relative inchieste.

Entrata in vigore: **12 ottobre 2017**

Riferimenti: **Ufficio Sicurezza**

Dott.sa Cristiana Perioli - Ing. Mauro Mariotti

Numeri e recapiti

Tel.: 0758521346 - Fax 0758523305

E-mail: info@ecosicurezza.com